

## **Decreto del 16/05/1986 - Min. Finanze**

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986*

### **Articolo 1**

Obblighi di documentazione dell'acquirente.

### **Articolo 2**

Altri adempimenti. Modalita' di fatturazione.

### **Articolo 3**

Obbligo di comunicazione all'Ufficio.

### **Articolo 4**

Operazioni gia' effettuate. Condizioni per la variazione di cui allo art. 26, co. 3.

### **Articolo 1 - Obblighi di documentazione dell'acquirente.**

*In vigore dal 17/05/1986*

I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedito capacita' motorie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla **legge 9 aprile 1986, numero 97**, per l'acquisto o l'importazione, da parte di soggetti d'imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all'uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre:

- a) fotocopia della patente di guida;
- b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all'**articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393**, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedito capacita' motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validita' della patente di guida;
- c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non e' stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'**articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393**, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente.

La documentazione prevista nel precedente comma deve essere prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 2 - Altri adempimenti. Modalita' di fatturazione.**

*In vigore dal 17/05/1986*

Gli atti di trasferimento dei veicoli indicati nel precedente articolo debbono contenere la dichiarazione che la cessione e' stata effettuata ai sensi e per gli effetti della **legge 9 aprile 1986, numero 97**, ed i veicoli acquistati o importati debbono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell'acquirente avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata.

Per le cessioni di cui al precedente comma e' obbligatoria l'emissione della fattura che deve contenere anche l'annotazione che si tratta di operazione soggetta ad aliquota agevolata, con l'indicazione della relativa norma. Analoga annotazione deve essere apposta sulla bolletta doganale di importazione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Obbligo di comunicazione all'Ufficio.

*In vigore dal 17/05/1986*

Entro trenta giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l'ufficio doganale debbono comunicare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei confronti del cessionario:

- 1) la data della cessione o dell'importazione del veicolo;
- 2) il nome e il cognome, il luogo di residenza e l'indirizzo del cessionario;
- 3) la targa del veicolo ceduto.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4** - Operazioni gia' effettuate. Condizioni per la variazione di cui allo art. 26, co. 3.

*In vigore dal 17/05/1986*

Per le cessioni e le importazioni di veicoli effettuati nel periodo dal 27 aprile alla data di pubblicazione del presente decreto resta confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che gli adempimenti di cui all'articolo 1 vengano osservati entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. Entro lo stesso termine deve essere fatta la comunicazione di cui all'articolo 3. All'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 1 e' subordinata la variazione prevista dall'**articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633**, e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)